

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A6-0342/2007**

24.9.2007

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2006)0908 – C6-0025/2007 –2006/0294(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Robert Sturdy

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	15
PROCEDURA .....	16



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM (2006)0908 – C6-0025/2007 –2006/0294(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2006)0908 )<sup>1</sup>,
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0025/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0342/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 1

#### ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 4, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 396/2005)

1. I prodotti, gruppi di prodotti e/o parti di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a cui si applicano gli LMR armonizzati sono definiti e contemplati nell'allegato I. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di

1. I prodotti, gruppi di prodotti e/o parti di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a cui si applicano gli LMR armonizzati sono definiti e contemplati nell'allegato I. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di

<sup>1</sup> GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3. ***L'allegato I comprende tutti i prodotti per i quali sono stati fissati LMR, nonché gli altri prodotti per i quali è appropriato applicare LMR armonizzati, in particolare tenuto conto della loro rilevanza nella dieta dei consumatori o negli scambi. I prodotti sono raggruppati in modo da consentire per quanto possibile la fissazione di LMR per gruppi di prodotti affini o apparentati.***

#### *Motivazione*

*Il testo originale del regolamento attuale deve essere ripristinato per chiarire il campo di applicazione della procedura di regolamentazione con controllo.*

#### Emendamento 2

#### ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 396/2005)

1. Le sostanze attive dei prodotti fitosanitari valutate nell'ambito della direttiva 91/414/CEE per le quali non sono necessari LMR sono definite ed elencate nell'allegato IV del presente regolamento, tenendo conto dell'utilizzazione di tali sostanze attive e di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del presente regolamento. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'***articolo 45, paragrafo 4.***

1. Le sostanze attive dei prodotti fitosanitari valutate nell'ambito della direttiva 91/414/CEE per le quali non sono necessari LMR sono definite ed elencate nell'allegato IV del presente regolamento, tenendo conto dell'utilizzazione di tali sostanze attive e di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del presente regolamento. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'***articolo 45, paragrafo 3.***

#### *Motivazione*

*Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.*

Emendamento 3  
ARTICOLO 1, PUNTO 4  
Articolo 14, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 396/2005)

1. Al ricevimento del parere dell'Autorità e tenendo conto di tale parere, *la Commissione deve preparare senza indugio e al più tardi entro tre mesi:*

1. Al ricevimento del parere dell'Autorità e tenendo conto di tale parere, *un regolamento concernente la fissazione, la modifica o la soppressione di un LMR o una decisione che respinga la domanda, viene preparata/o senza indugio e al più tardi entro tre mesi dalla Commissione e sottoposto/a per l'adozione, secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3.*

*(a) un regolamento concernente la fissazione, la modifica o la soppressione di un LMR volto a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, i quali sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4; per imperiosi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5;*

*(b) una decisione che respinga la domanda che è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.*

*Motivazione*

*È opportuno evitare due procedure di decisione diverse all'articolo 14. Un'unica procedura di regolamentazione con controllo sembra più adeguata. Al contempo, tuttavia, la riduzione dei limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo e l'introduzione di procedure d'urgenza non sono accettabili.*

Emendamento 4  
ARTICOLO 1, PUNTO 5  
Articolo 15, paragrafo 2, comma 1 (regolamento (CE) n. 396/2005)

2. Laddove un LMR provvisorio viene stabilito come previsto al paragrafo 1, lettera b), esso viene soppresso dall'allegato III mediante un regolamento

2. Laddove un LMR provvisorio viene stabilito come previsto al paragrafo 1, lettera b), esso viene soppresso dall'allegato III mediante un regolamento

un anno dopo la data dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva in questione o della sua esclusione. Il regolamento volto a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 4. Per imperiosi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5.**

un anno dopo la data dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva in questione o della sua esclusione. Il regolamento volto a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 3.**

#### *Motivazione*

*Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3. Parimenti, non è accettabile l'introduzione di procedure d'urgenza.*

#### Emendamento 5

#### ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 18, paragrafo 1, lettera (b) (regolamento (CE) n. 396/2005)

(b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori per difetto diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 4. Per imperiosi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5.**

(b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori per difetto diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 3.**

#### *Motivazione*

*Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3. Parimenti, non è*



*accettabile l'introduzione di procedure d'urgenza.*

Emendamento 6  
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 18, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

Le misure per la definizione delle combinazioni di sostanza attiva/prodotto elencate nell'allegato VII volte a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 4**.

Le misure per la definizione delle combinazioni di sostanza attiva/prodotto elencate nell'allegato VII volte a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 3**.

*Motivazione*

*Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.*

Emendamento 7  
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 18, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 396/2005)

4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE (\*), uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati, non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente ad un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura

4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE (\*), uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati, non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente ad un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura

necessaria in relazione a tali prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 4**. **Per imperiosi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5.**"

necessaria in relazione a tali prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 3**.

#### *Motivazione*

*Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.*

#### Emendamento 8

##### ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 20, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

2. Fattori specifici di concentrazione o di diluizione per talune operazioni di trasformazione e/o miscela ovvero per determinati prodotti trasformati e/o composti possono essere iscritti nell'elenco di cui all'allegato VI. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 4**.

2. Fattori specifici di concentrazione o di diluizione per talune operazioni di trasformazione e/o miscela ovvero per determinati prodotti trasformati e/o composti possono essere iscritti nell'elenco di cui all'allegato VI. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 3**.

#### *Motivazione*

*Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.*

#### Emendamento 9

##### ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 21, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 396/2005)

1. Gli LMR per i prodotti di cui all'allegato I sono dapprima fissati ed iscritti

1. Gli LMR per i prodotti di cui all'allegato I sono dapprima fissati ed iscritti

nell'allegato II, integrando gli LMR previsti dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 4**.

nell'allegato II, integrando gli LMR previsti dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 3**.

#### *Motivazione*

*Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.*

#### Emendamento 10

##### ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 22, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 4**.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 3**.

#### *Motivazione*

*Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.*

#### Emendamento 11

##### ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 27, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

2. Le misure per la determinazione dei metodi di prelievo dei campioni necessari per attuare tali controlli dei residui di antiparassitari in prodotti diversi da quelli previsti dalla direttiva 2002/63/CE (\*), che sono volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la

2. Le misure per la determinazione dei metodi di prelievo dei campioni necessari per attuare tali controlli dei residui di antiparassitari in prodotti diversi da quelli previsti dalla direttiva 2002/63/CE (\*), che sono volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la

procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 4**, del presente regolamento.

procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 3**, del presente regolamento.

*Motivazione*

*Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.*

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 10 BIS (nuovo)

Articolo 28, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

***(10 bis) All'articolo 28, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:***

***"2. Orientamenti tecnici concernenti i criteri di convalida specifici e procedure di controllo della qualità applicabili ai metodi di analisi per determinare la presenza di residui di antiparassitari, possono essere adottati secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3."***

*Motivazione*

*Gli orientamenti concernenti le procedure di controllo della qualità applicabili ai metodi di analisi sono di carattere generale e dovrebbero pertanto essere adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo.*

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 10 TER (nuovo)

Articolo 29, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

***(10 ter) All'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:***

***"2. Il programma comunitario di controllo viene adottato e aggiornato annualmente, secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3. Il progetto di programma comunitario di controllo comunitario viene sottoposto al comitato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non***

*oltre sei mesi prima della fine di ogni anno civile."*

*Motivazione*

*Il programma comunitario di controllo è una misura di carattere generale. Esso deve pertanto essere adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo.*

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 11

Articolo 45, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 396/2005)

**4. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.** **soppresso**

**I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a 2 mesi, 1 mese e 2 mesi.**

*Motivazione*

*Dal momento che il progetto di relazione non include limiti di tempo ridotti, né include procedure d'urgenza per le procedure di regolamentazione con controllo, i riferimenti all'articolo 45, paragrafi 4 e 5, devono essere soppressi.*

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 11

Articolo 45, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 396/2005)

**5. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa."** **soppresso**

*Motivazione*

*Dal momento che il progetto di relazione non include limiti di tempo ridotti, né include procedure d'urgenza per le procedure di regolamentazione con controllo, i riferimenti all'articolo 45, paragrafi 4 e 5, devono essere soppressi.*

Emendamento 16  
ARTICOLO 1, PUNTO 13  
Articolo 49, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

Tuttavia, al fine di garantire un livello elevato di protezione del consumatore, possono essere adottate misure appropriate relative a tali prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 5**.

Tuttavia, al fine di garantire un livello elevato di protezione del consumatore, possono essere adottate misure appropriate relative a tali prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 3**.

*Motivazione*

*L'introduzione della procedura d'urgenza non è accettabile.*

Emendamento 17  
ARTICOLO 1, PUNTO 13  
Articolo 49, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 396/2005)

2. È possibile adottare ulteriori misure transitorie per l'applicazione di taluni LMR previsti agli articoli 15, 16, 21, 22 e 25, qualora ciò sia necessario per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 4**, fermo restando l'obbligo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.

2. È possibile adottare ulteriori misure transitorie per l'applicazione di taluni LMR previsti agli articoli 15, 16, 21, 22 e 25, qualora ciò sia necessario per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 45, paragrafo 3**, fermo restando l'obbligo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.

*Motivazione*

*Non è opportuno ridurre i limiti di tempo standard della procedura di regolamentazione con controllo. Il riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, della presente proposta deve pertanto essere soppresso e sostituito con un riferimento all'articolo 45, paragrafo 3.*

## MOTIVAZIONE

L'adeguamento del regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi alla decisione 1999/468/CEE di comitatologia riveduta, deve tenere pienamente conto della nuova procedura di regolamentazione con controllo. Tale procedura dovrebbe essere applicata per l'adozione di misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali dell'atto di base, in particolare, nel caso della soppressione di taluni di questi elementi o dell'aggiunta di elementi nuovi non essenziali, intesi a completare lo strumento.

I riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo devono essere chiari e non comportare alcuna riduzione dei limiti di tempo rispetto ai tempi normali di tale procedura.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi (competenze d'esecuzione della Commissione)
<b>Riferimenti</b>	COM(2006)0908 - C6-0025/2007 - 2006/0294(COD)
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	22.12.2006
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 17.1.2007
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Robert Sturdy 27.2.2007
<b>Approvazione</b>	12.9.2007
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 24 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Gyula Hegyi, Jens Holm, Eija-Riitta Korhola, Marios Matsakis, Alexandru-Ioan Morțun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Glenis Willmott
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Kartika Tamara Liotard, Robert Sturdy
<b>Deposito</b>	24.9.2007